



**COMUNE DI SANLURI**

**Provincia del Sud Sardegna**

**Assessorato ai Servizi Sociali e alla Persona**

**Progetti di animazione estiva 2020 a cura del terzo settore**

**OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L'APPROVAZIONE DI PROGETTI DI GESTIONE DI CENTRI ESTIVI 2020 ED ATTIVITA' LUDICO-RICREATIVE ED EDUCATIVE PER BAMBINI/E ED ADOLESCENTI DELL'ETÀ COMPRESA TRA 3 E 17 ANNI**

**SCADENZA: 20 agosto 2020.**

L'emergenza sanitaria determinatasi in conseguenza della diffusione epidemica del COVID-19 ha reso necessaria la sospensione di tutte le attività educative e scolastiche in presenza limitando, drasticamente, la possibilità di svolgere esperienze al di fuori del contesto domestico e familiare per i bambini e gli adolescenti. Ciò ha inciso fortemente sulle loro condizioni di ordinario benessere privandoli di fatto di esperienze fondamentali come l'incontro sociale fra pari, il gioco e le attività educative in genere.

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 maggio 2020 sono state adottate le *"Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19"* (d'ora in poi denominate per brevità *Linee guida centri estivi*) che costituiscono l'orientamento generale per soggetti pubblici e privati che intendano attivare servizi per i minori temperando l'esigenza di tutela della salute per i bambini, le loro famiglie e gli operatori con il diritto al gioco, alla socialità e all'educazione.

Il Comune di Sanluri sulla base dell'Allegato 8 del Dpcm 17/05/2020 nonché delle ulteriori disposizioni contenute nell'ordinanza della Regione Sardegna n. 27 del 02.06.2020 ha il compito di approvare i progetti organizzativi di gestione dei centri estivi ed attività ludico-ricreative ed educative organizzate con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione e rivolte ai bambini e ragazzi da 3 a 17 anni nell'estate 2020.

I Centri Estivi e le attività ludico-ricreative ed educative per bambini da 0 a 35 mesi saranno avviati sulla base di specifiche disposizioni normative nazionali e regionali.

**Con il presente avviso, si invitano tutti i soggetti interessati a presentare il proprio progetto per**

## **l'organizzazione, gestione e realizzazione di centri estivi e/o di attività ludico, ricreative ed educative nel rispetto delle seguenti disposizioni**

### **ART 1 – SOGGETTI GESTORI**

Possono presentare domanda i gestori di Centri Estivi o gestori di attività ludico-ricreative ed educative che rientrino nelle seguenti caratteristiche:

- a) operanti in ambito educativo, sportivo e ricreativo che intendano organizzare Centri Estivi o altre attività ludico-ricreative nell'estate 2020, comprendendo quindi:
- Associazioni di volontariato
  - Associazioni di promozione sociale
  - Cooperative sociali
  - Polisportive, associazioni sportive dilettantistiche, e simili
  - Altri soggetti che perseguono finalità educative/ricreative a favore di minori attraverso l'organizzazione di attività estive;
- b) che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice Appalti (D. Lgs.vo 50/2016 e ss. mm.);

### **ART 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

**Nella domanda partecipazione al bando il soggetto gestore deve impegnarsi esplicitamente a rispettare le prescrizioni dettate:**

- dal DPCM 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19” ed in particolare l'Allegato n. 8, punti 2 e 3 che prevede la presentazione ai comuni di un progetto organizzativo che dovrà essere approvato da parte del Comune, nonché, per quanto di competenza, da parte delle competenti autorità sanitarie locali;
- dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- dall'ordinanza della Regione Sardegna n. 27 del 02 giugno 2020;
- dalle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive approvate il 22 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ;

La domanda dovrà essere redatta utilizzando l'allegato modello

#### **Istanza di partecipazione al bando:**

Le istanze di partecipazione al presente avviso devono pervenire al protocollo del Comune di Sanluri anche a mezzo PEC all'indirizzo: [protocollo@pec.comune.sanluri.su.it](mailto:protocollo@pec.comune.sanluri.su.it) almeno 10 giorni prima dell'avvio delle attività. e, comunque, non oltre il 20 agosto 2020 per le attività da svolgersi nella prima decade di settembre.

La domanda, compilata, preferibilmente, sul modello all'uopo predisposto, dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- documento di identità del richiedente
- progetto organizzativo
- planimetria degli spazi da utilizzare.

### **ART 3 - IL PROGETTO**

L'elaborazione del progetto organizzativo, previsto dal succitato DPCM, deve essere contenuta all'interno di 5 pagine (ovvero 5 facciate in fogli **A4**) **max e deve contenere espressamente la tipologia di una delle due seguenti attività (A o B) che il soggetto gestore intende realizzare** (vedi punto 2 e punto 3 dell'Allegato 8 – Linee guida Centri estivi):

**A) Attività organizzate per i bambini e gli adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, NEL CONTESTO DI PARCHI E GIARDINI O LUOGHI SIMILARI (FATTORIE DIDATTICHE, ECC.) previsti dal punto 2 dell'Allegato 8 del DPCM del 17/05/2020**

**B) Attività ludico-ricreative – centri estivi – per i bambini e gli adolescenti con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione utilizzando spazi chiusi adeguati per dimensioni, accessibilità, presenza di servizi igienici quali ad esempio gli oratori, le palestre, ECC. previsti dal punto 3 dell'Allegato 8 del DPCM del 17/05/2020**

Il progetto di cui sopra deve contenere le seguenti informazioni:

- 1) il calendario di apertura e l'orario quotidiano di funzionamento, con distinzione dei tempi di effettiva apertura all'utenza e di quelli – precedenti e successivi – previsti per la predisposizione quotidiana del servizio e per il suo riordino dopo la conclusione delle attività programmate;
- 2) il numero e l'età dei bambini ed adolescenti accolti, nel rispetto di un rapporto con lo spazio disponibile tale da garantire il prescritto distanziamento fisico
- 3) gli ambienti e gli spazi utilizzati e la loro organizzazione funzionale, mediante l'utilizzo di una piantina nella quale i diversi ambiti funzionali – ad esempio, gli accessi, le aree gioco, le aree servizio, ecc. – siano rappresentati in modo chiaro e tale da costituire la base di riferimento per regolare i flussi e gli spostamenti previsti, nonché per verificarne preliminarmente la corrispondenza ai richiesti requisiti di sicurezza, igiene e sanità, distanziamento fisico;
- 4) i tempi di svolgimento delle attività ed il loro programma giornaliero di massima, mediante un prospetto che espliciti con chiarezza le diverse situazioni e le attività che si svolgono dall'inizio al termine della frequenza; ed individuando altresì i momenti in cui è previsto di realizzare routine di lavaggio delle mani e di igienizzazione degli spazi e dei materiali;
- 5) l'elenco del personale impiegato (nel rispetto del prescritto rapporto numerico minimo con il numero di bambini ed adolescenti accolti), ivi compresa la previsione di una figura di coordinamento educativo e organizzativo del gruppo degli operatori;
- 6) le specifiche modalità previste nel caso di accoglienza di bambini ed adolescenti con disabilità o provenienti da contesti familiari caratterizzati da fragilità, identificando le modalità di consultazione dei servizi sociosanitari al fine di concordare le forme di individualizzazione del progetto di attività da proporre e realizzare;
- 7) le specifiche modalità previste per l'eventuale utilizzo di mezzi per il trasporto dei bambini ed adolescenti, con particolare riguardo alle modalità con cui verrà garantita l'accompagnamento a bordo da parte di una figura adulta, nonché il prescritto distanziamento fisico;
- 8) le modalità previste per la verifica della condizione di salute del personale impiegato, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali;
- 9) l'elenco dei bambini ed adolescenti accolti e le modalità previste per la verifica della loro condizione di salute, attraverso dichiarazioni e certificazioni da identificare in accordo con le competenti autorità sanitarie locali;
- 10) il rispetto delle prescrizioni igieniche inerenti alla manutenzione ordinaria dello spazio, al controllo quotidiano dello stato dei diversi arredi ed alle attrezzature in esso presenti e la loro relativa pulizia approfondita periodica;
- 11) le previste modalità di verifica quotidiana delle condizioni di salute delle persone che accedono all'area e del regolare utilizzo delle mascherine;

## Allegato A

- 12) quanto eventualmente inerente alla preparazione e consumo di pasti;
- 13) Nel progetto dovrà essere, altresì, indicata la retta applicata per ciascun bambino per settimana/mese di frequenza.

### **ART 4 - STANDARD e CONDIZIONI GENERALI**

Il progetto deve rispettare gli standard per rapporto numerico tra personale bambini e adolescenti e le strategie generali per il distanziamento fisico. Gli standard sono obbligatori per le attività relative ai Centri estivi e consigliati per le attività realizzate nel contesto di parchi:

- 1) per i bambini in età di scuola dell'infanzia (dai 0 ai 5 anni), un rapporto di un adulto ogni 5 bambini;
- 2) per i bambini in età di scuola primaria (dai 6 agli 11 anni), un rapporto di un adulto ogni 7 bambini;
- 3) per gli adolescenti in età di scuola secondaria (dai 12 ai 17 anni), un rapporto di un adulto ogni 10 adolescenti.

Oltre alla definizione organizzativa del rapporto numerico, occorre operare per garantire il suo rispetto per l'intera durata delle attività, tenendo conto delle prescrizioni sul distanziamento fisico.

Il rapporto numerico, nel caso di bambini ed adolescenti con disabilità, deve essere potenziato integrando la dotazione di operatori nel gruppo dove viene accolto il bambino ed adolescente, portando il rapporto numerico a 1 operatore per 1 bambino o adolescente.

Il progetto organizzativo del servizio offerto deve essere coerente con tutti gli orientamenti contenuti nell'Allegato 8 del Dpcm del 17/05/2020 e ha lo scopo di mostrare la loro applicazione all'interno dello specifico contesto ambientale in cui le attività si svolgeranno.

### **ART 5 - CONDIZIONI SPECIFICHE**

#### **Il Gestore si impegna a:**

- a. rispettare le prescrizioni dettate dalle normative nazionali e regionali vigenti e dal presente documento;
- b. rispettare quanto previsto dal progetto ORGANIZZATIVO;
- c. prevedere adeguata copertura assicurativa per il personale, per i minori iscritti, per responsabilità civile verso terzi, per danni causati a persone o a cose nello svolgimento dell'attività o conseguenti all'attività prestata;
- d. rispettare scrupolosamente le normative vigenti sulle attività rivolte ai minori, quelle relative alla sicurezza sul lavoro, alla privacy e all'antipedofilia;
- e. se presente il servizio mensa, rispettare la normativa HACCP e prevedere, su richiesta delle famiglie, diete speciali per esigenze cliniche documentate ovvero etnico-culturali;
- f. dichiarare l'assenza di barriere architettoniche per permettere l'accoglienza dei disabili;
- g. prevedere modalità e strumenti di monitoraggio e verifica della propria attività;
- h. sottoscrivere un accordo con il personale ed i genitori coinvolti per il rispetto delle regole di gestione dei servizi finalizzate al contrasto del virus;
- i. prevedere la rilevazione quotidiana all'ingresso della temperatura corporea per tutti gli operatori, bambini, genitori/accompagnatori e nel caso di temperatura superiore a 37,2°C l'allontanamento. In caso di febbre del genitore/accompagnatore il minore non potrà accedere al servizio;
- j. prevedere che gli accompagnatori non siano persone con età superiore ai sessanta anni;
- k. accertarsi che in tutti gli spazi al chiuso sia favorito il ricambio d'aria;
- l. per gli impianti di condizionamento, escludere totalmente, se tecnicamente possibile, la funzione di ricircolo dell'aria e se ciò non fosse tecnicamente possibile, vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e in ogni caso va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione

## Allegato A

adeguati, secondo le indicazioni tecniche di cui al documento dell'Istituto Superiore di Sanità.

- m. Predisporre per genitori, bambini e personale una adeguata informazione su tutte le misure di prevenzione da adottare. Prevedere segnaletica, con pittogrammi e affini, idonea ai minori.
- n. Invitare il personale e i genitori all'auto-monitoraggio delle condizioni di salute proprie e del proprio nucleo familiare, ed informarli circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti per COVID-19.
- o. Privilegiare attività che possano ridurre contatti prolungati, in particolare in ambienti chiusi, a maggior rischio di eventuale contagio. Favorire sempre, ove possibile, l'attività all'aperto.
- p. La mascherina di protezione delle vie aeree deve essere utilizzata da tutto il personale e dai bambini e ragazzi sopra i 6 anni di età. Privilegiare mascherine colorate e/o con stampe.
- q. Prima dell'avvio dell'attività, deve essere assicurata la sanificazione profonda di tutti gli ambienti, arredi interni, infissi, attrezzature, giochi, arredi esterni da giardino assegnati o utilizzati.
- r. Tutte le attività devono essere svolte in ottemperanza al D. Lgs. 81/2008 pertanto il gestore, nella presentazione dell'elaborato progettuale, deve certificarne il rispetto.

### **ART 6 – SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITA' ESTIVE**

Per l'accesso ai servizi (Centri Estivi e le attività) di cui alle lettere A) e B), dovranno essere osservati i seguenti criteri nella definizione delle priorità per assicurare il sostegno ai bisogni delle famiglie con maggiori difficoltà nella conciliazione tra cura e lavoro:

1. condizione di disabilità bambino od adolescente;
2. condizioni di fragilità della famiglia di provenienza del bambino da attestarsi mediante autocertificazione che accerti la presa in carico da parte dei servizi sociali od altri soggetti preposti;
3. svolgimento dell'attività lavorativa da parte di entrambi i genitori o dell'unico genitore convivente con il bambino od adolescente;
4. incompatibilità del lavoro dei genitori o dell'unico genitore convivente con il bambino o adolescente con il lavoro agile;
5. eventuale carico familiare determinato dal numero dei minori, anziani, disabili conviventi facenti parte del nucleo

### **ART 7 – VALUTAZIONE DEL PROGETTO**

Il Comune di Sanluri si impegna a:

- approvare il progetto qualora risponda ai requisiti fissati dal DPCM previa eventuale autorizzazione/parere da parte di enti terzi per quanto di competenza se del caso;

Il progetto organizzativo (A/B) sarà, infatti, sottoposto all'approvazione dell'Amministrazione Comunale previa istruttoria di verifica sulla rispondenza alle previsioni normative condotta dai Servizi Sociali e alla Persona in collaborazione con l'Ufficio Sport e Cultura e con il Servizio Vigilanza. Il Gestore dovrà, inoltre, anche acquisire autonomamente l'eventuale approvazione/parere da parte della competente autorità sanitaria locale, per quanto di competenza, se del caso, come previsto dal DPCM succitato.

L'accoglimento dei progetti da parte del Comune di Sanluri sarà subordinato al rispetto delle norme nazionali e regionali vigenti ed alla conformità al presente avviso.

Al progetto non sarà attribuito alcun punteggio ma sarà valutata la conformità alle prescrizioni di legge e alle indicazioni contenute nel presente documento.

Il procedimento per la valutazione delle proposte progettuali non determina, in alcun modo,

Allegato A

l'automatico riconoscimento di utilizzo di spazi o locali comunali né tantomeno l'assegnazione di contributi economici ai soggetti del terzo settore.

E' comunque obbligatorio presentare il progetto per poterne ottenere l'approvazione.

## **ART 8 - NORME FINALI.**

### **A - Trattamento dei dati personali**

I dati forniti dai soggetti che presenteranno la propria proposta progettuale saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, come integrato dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n.101/2018, per le finalità strettamente necessarie all'espletamento delle attività connesse al procedimento autorizzativo.

### **B – Misure di prevenzione COVID 19**

A cura del soggetto gestore permane la responsabilità della gestione del servizio e la conseguente adozione di tutte le misure di prevenzione COVID19. Nello specifico, per estratto dalle linee guida:

#### **3.4 Principi generali d'igiene e pulizia**

*Considerato che l'infezione virale si realizza per droplets (goccioline di saliva emesse tossendo, starnutando o parlando) o per contatto (toccare, abbracciare, dare la mano o anche toccando bocca, naso e occhi con le mani precedentemente contaminate), le misure di prevenzione da applicare sempre sono le seguenti:*

*1) lavarsi frequentemente le mani in modo non frettoloso; 2) non tossire o starnutire senza protezione; 3) mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro dalle altre persone; 4) non toccarsi il viso con le mani; 5) pulire frequentemente le superfici con le quali si vie a contatto; 6) arieggiare frequentemente i locali.*

*Tutto questo si realizza in modo più agevole nel caso di permanenza in spazi aperti. Particolare attenzione deve essere rivolta all'utilizzo corretto delle mascherine.*

*Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali devono essere svolte di frequente sulle superfici più toccate, con frequenza almeno giornaliera, con un detergente neutro.*

*I servizi igienici richiedono di essere oggetto di pulizia dopo ogni volta che sono stati utilizzati, e di "disinfezione" almeno giornaliera con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore.*

#### **3.5 Criteri di selezione del personale e formazione degli operatori**

*Oltre alla verifica dei requisiti di formazione è necessario prevedere un certo numero di operatori supplenti disponibili in caso di necessità.*

*In via complementare, costituirà una opportunità positiva la possibilità di coinvolgimento di operatori volontari, opportunamente formati.*

*Tutto il personale, professionale e volontario, deve essere formato sui temi della prevenzione di COVID-19, nonché per gli aspetti di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e delle misure di igiene e sanificazione.*

*Molto importante è anche che tutti gli operatori conoscano per tempo lo spazio in cui andranno ad operare, le opportunità che esso offre rispetto all'età dei bambini e degli adolescenti che accoglierà, in modo utile alla programmazione delle diverse attività da proporre e condividere con gli stessi.*

#### **3.6 Orientamenti generali per la programmazione delle attività e di stabilità nel tempo**

### ***della relazione fra operatori ed i gruppi di bambini ed adolescenti***

*Sarà necessario lavorare per piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, garantendo la condizione della loro stabilità per tutto il tempo di svolgimento delle attività. Anche la relazione fra piccolo gruppo di bambini ed adolescenti ed operatori attribuiti deve essere garantita con continuità nel tempo.*

*Le due condizioni di cui sopra proteggono dalla possibilità di diffusione allargata del contagio, nel caso tale evenienza si venga a determinare, garantendo altresì la possibilità di puntuale tracciamento del medesimo.*

*La realizzazione delle diverse attività programmate deve realizzarsi inoltre nel rispetto delle seguenti principali condizioni:*

*1) continuità di relazione fra gli operatori ed i piccoli gruppi di bambini ed adolescenti, anche ai fini di consentire l'eventuale tracciamento di potenziali casi di contagio; 2) pulizia approfondita frequente delle attrezzature e degli oggetti utilizzati per la realizzazione delle attività (almeno giornaliera) con detergente neutro; 3) lavaggio delle mani in concomitanza col cambio di attività, dopo l'utilizzo dei servizi igienici e prima dell'eventuale consumo di pasti; 4) attenzione alla non condivisione dell'utilizzo di posate e bicchieri da parte di più bambini nel momento del consumo del pasto; 5) non previsione di attività che comprendano assembramenti di più persone, come le feste periodiche con le famiglie, privilegiando forme audiovisuali di documentazione ai fini della comunicazione ai genitori dei bambini.*

### ***3.7 Accesso quotidiano e modalità di accompagnamento e ritiro dei bambini ed adolescenti***

*È importante che la situazione di arrivo e rientro a casa dei bambini ed adolescenti si svolga senza comportare assembramento negli ingressi delle aree interessate. Per questo è opportuno scaglionarne la programmazione nell'arco di un tempo complessivo congruo. Meglio inoltre organizzare l'accoglienza all'esterno dell'area segnalando con appositi riferimenti le distanze da rispettare.*

*All'ingresso nell'area per ogni bambino ed adolescente va predisposto il lavaggio delle mani con acqua e sapone o con del gel igienizzante.*

*L'igienizzazione delle mani deve essere realizzata anche nel caso degli operatori che entrano in turno.*

### ***3.8 Triage in accoglienza***

*I punti di accoglienza devono essere all'esterno o in un opportuno ingresso separato dell'area o struttura per evitare che gli adulti accompagnatori entrino nei luoghi adibiti allo svolgimento delle attività. È inoltre necessario che gli ingressi e le uscite siano scaglionati almeno fra i 5 ed i 10 minuti.*

*Quando possibile, saranno opportunamente differenziati i punti di ingresso dai punti di uscita, con individuazione di percorsi obbligati.*

*Nel punto di accoglienza deve essere disponibile una fontana o un lavandino con acqua e sapone o, in assenza di questa, di gel idroalcolico per l'igienizzazione delle mani del bambino prima che entri nella struttura. Similmente, il bambino o adolescente deve igienizzarsi le mani una volta uscito dalla struttura prima di essere riconsegnato all'accompagnatore. Il gel idroalcolico deve ovviamente essere conservato fuori dalla portata dei bambini per evitare ingestioni accidentali.*

*La procedura di triage deve prevedere in particolare le seguenti verifiche alternativamente:*

*1) chiedere ai genitori se il bambino o l'adolescente ha avuto la febbre, tosse, difficoltà respiratoria o è stato male a casa; 2) dopo aver igienizzato le mani, verifica della*

Allegato A

*temperatura corporea con rilevatore di temperatura corporea o termometro senza contatto (da pulire con una salvietta igienizzante o cotone imbevuto di alcool prima del primo utilizzo e alla fine dell'accoglienza e in caso di possibile contaminazione, ad esempio se il bambino inavvertitamente entra in contatto con lo strumento o si mette a tossire durante la misurazione).*

*La stessa procedura va posta in essere all'entrata per gli operatori, che, se malati, devono rimanere a casa e allertare il loro MMG e il soggetto gestore.*

**B - Responsabile del procedimento, informazioni e chiarimenti**

Il Responsabile del Procedimento è la dott. ssa Luisa Angela Pittau

Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta al personale dei Servizi Sociali e alla persona Via A. Riva Villasanta 17, Sanluri tel 0709383304, 0709383305 e-mail [la.pittau@comune.sanluri.su.it](mailto:la.pittau@comune.sanluri.su.it)

**C - Pubblicità**

Il presente avviso, approvato con determinazione n°843 del 10.06.2020 viene pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web del Comune di Sanluri visibile all'indirizzo internet [www.comune.sanluri.su.it](http://www.comune.sanluri.su.it) fino al 20.08.2020.

**Il Responsabile dei servizi sociali e alla persona  
Luisa Angela Pittau**



**Estratto dell'Art. 80 D. Lgs 50/2016.**

*Motivi di esclusione*

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:

## Allegato A

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, e' ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

## Allegato A

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.